



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 390 del 2/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

172) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL MONTELANICO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ALLOCCA RAFFAELE FINO AL 28/02/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.73 LND DEL 20/02/2025
(Gara: ACUTO – REAL MONTELANICO del 15/02/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Real Montelanico ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato al dirigente Allocca Raffaele l'inibizione sino al 28 febbraio 2027.

Assume la reclamante che la sanzione, così afflittiva, è totalmente immotivata in quanto il dirigente si sarebbe limitato a proteste accese e reiterate, mai sconfinare in gesti di violenza consumata o tentata, non solo ma a fine gara il dirigente avrebbe chiesto scusa al direttore di gara.

La Corte, a fronte delle deduzioni della reclamante e della misura della sanzione decideva di risentire il l'Arbitro sulle circostanze descritte nel referto e riferite al comportamento del dirigente in questione.

Il direttore di gara, in sede di audizione diretta, confermava il suo rapporto precisando che l'Allocca si era reso protagonista, proprio sul finire dell'incontro, di una serie di comportamenti gravemente scorretti, sconfinati poi in un gesto diretto alla sua persona, consistito in una stretta del braccio all'altezza del bicipite che gli aveva provocato momentaneo dolore senza ulteriori conseguenze. Ciò posto, ritiene la Corte che il comportamento dell'Allocca sia altamente censurabile in quanto reiterato e consistito in plurimi gesti ed atteggiamenti non regolamentari che sono andati dall'accesa protesta, al rientro in campo dopo l'espulsione, allo strattonamento e conseguente

stretta la braccio dell'Arbitro, sopra descritta, ai colpi inferti alla porta dello spogliatoio arbitrale. Non di meno il comportamento pur reiterato non ha mai sconfinato in gesti di violenza consumata, non potendosi qualificare in tal modo la stretta al braccio all'altezza del bicipite, e quindi non va applicata la sanzione edittale prevista per tali gesti, dovendosi invece applicare un'adeguata inibizione per la pluralità di atti antiregolamentari nel limite, senz'altro afflittivo, portato in dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Allocca Raffaele al 30/6/2026. Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

184) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ I.LIRINIA ACADEMY CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.45 SGS DEL 6/03/2025 (Gara: DON BOSCO COLOSSEO - I.LIRINIA ACADEMY CALCIO del 23/02/2025 - Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 325 del 21/03/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società I. Lirinia Academy Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva dichiarato improcedibile il reclamo, inoltrato in prime cure, con cui la società sollevava la causa di forza maggiore per la mancata presentazione nella gara in epigrafe.

La reclamante invoca la causa di forza maggiore e chiede di essere rimessa nei termini per il deposito delle motivazioni nel reclamo di primo grado in quanto, a suo dire, l'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, contenente le motivazioni del reclamo, il giorno successivo a quello ultimo concesso dal regolamento, sarebbe stato causato da un guasto nella linea telefonica che avrebbe impedito la trasmissione, nei termini, delle motivazioni.

A sostegno deposita le conversazioni a mezzo whatsapp intervenute con il gestore del servizio telefonico e sottolinea altresì come il bonifico per la corresponsione della tassa reclamo sia stato effettuato nei termini il che documenta l'intenzione di inoltrare il messaggio di posta elettronica certificata nei termini previsti.

Il reclamo è fondato.

Va innanzitutto precisato che una parte dei documenti inoltrati in sede di gravame dalla reclamante non vennero da questa prodotti in prime cure, ma solo citati, e quindi il Giudice non ha potuto esaminarli nella loro materialità, rimanendo quindi la sua decisione limitata forzatamente all'esame di quanto al momento a disposizione.

In effetti, la reclamante ha dimostrato che la trasmissione del reclamo venne impedita da un grave disservizio del gestore del servizio telefonico che non ha consentito la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata contenente il reclamo, producendo le conversazioni intervenute, appunto, con il servizio assistenza della società che riuscì a ripristinare il servizio solo il giorno successivo a quello di scadenza.

Ha inoltre prodotto la reversale bancaria del bonifico effettuato per il pagamento della tassa reclamo che documenta come l'operazione sia stata effettuata l'ultimo giorno utile per la trasmissione delle motivazioni.

Non si vede dunque perché, avendo effettuato il pagamento in tempo utile, la società abbia tardato nella trasmissione del reclamo, se non per impossibilità sopravvenuta nell'invio del messaggio di posta elettronica certificata.

Ritiene quindi la Corte che in questo caso si sia verificata una di quelle circostanze eccezionali che materializzano la causa di forza maggiore e che giustificano la remissione in termini del reclamo, ricordando che il riconoscimento della causa di forza maggiore è evento eccezionalissimo, va apprezzato di caso in caso, ed una decisione positiva non può costituire precedente giurisprudenziale, trattandosi di apprezzamento di fatto e non di diritto, riservato al giudice ed insindacabile in sede di legittimità.

Nel merito la causa di forza maggiore, addotta a giustificazione della mancata presentazione in campo nella gara in premessa, appare ampiamente sussistente e documentata.

Il mezzo con il quale la squadra si stava recando in trasferta per disputare l'incontro venne effettivamente coinvolto in un incidente stradale con conseguenze, fortunatamente, solo all'autoveicolo utilizzato.

In particolare, a causa dell'attraversamento di un animale selvatico, il mezzo furgonato si schiantò contro un paletto della segnaletica stradale rimanendo danneggiato e non marciante.

L'accaduto venne constatato nell'immediatezza dalla Polizia Locale, inviata sul posto dai Carabinieri, a loro volta compulsati dagli incidentati.

Il verbale rilasciato dagli agenti intervenuti, allegato in atti, fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto constatato dagli operanti e delle dichiarazioni raccolte dal conducente del mezzo.

L'evento è quindi certamente provato e giustifica il mancato arrivo della squadra sul campo di gioco.

La decisione impugnata va quindi annullata e la gara va disputata.

Tutto ciò premesso la Corte Federale d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la disputa della gara.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 27 marzo 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

198) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, DIFFIDA DEL CAMPO E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENZI MAVERIK PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 13/03/2025 (Gara: VIRTUS PIONIERI – NOVA 7 del 9/03/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 28/03/2025

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Virtus Pionieri ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo con la quale era stata comminata a suo carico l'ammenda di euro 500,00 con diffida nonché la squalifica del calciatore Valenzi Maverich per quattro gare effettive.

La reclamante contesta la ricostruzione degli avvenimenti esposta nel referto del commissario di campo che aveva rilevato come nel recarsi presso l'impianto sportivo prima dell'incontro fosse stato fatto oggetto di insulti e minacce da parte di un uomo riconducibile alla società di casa, inoltre al termine della gara i calciatori ospiti nel passare di fronte agli spogliatoi della squadra di casa erano stati fatti oggetto di sputi ed, in particolare, il calciatore Valenzi oltre agli sputi aveva rivolto agli avversari una frase intimidatoria.

Dagli atti ufficiali si evince che né l'Arbitro né l'altro Commissario di campo presente hanno riportato nulla di rilevante nei loro rapporti; dal referto arbitrale si evince che la gara ha avuto uno svolgimento regolare con solo tre ammoniti e l'ammonizione di un dirigente, nel rapporto del Commissario viene riportato solo l'uso di fumogeni da parte dei tifosi di casa, senza conseguenze e senza disturbo al gioco.

Nel rapporto dell'altro Commissario sono invece riportati gli episodi che hanno costituito la base per le decisioni impugnate. Non vi è motivo per ritenere che i fatti non siano avvenuti come narrato, come sostiene la reclamante, né vi è contrasto con quanto riportato nel referto arbitrale, poiché l'Arbitro nulla ha descritto in quanto gli episodi avvenuti prima ed al termine della gara non si sono svolti, evidentemente, alla sua presenza. Dato quindi per scontato che i fatti vi sono stati si deve però rilevare come siano stati messi in atto, da un lato, da un solo sostenitore della squadra di casa, ben prima dell'inizio dell'incontro quando il Commissario di campo è arrivato nell'impianto sportivo e dall'altro da tesserati di cui solo uno identificato. Nel primo caso il refertante si limita a descrivere del tutto genericamente le espressioni insultanti e minacciose, senza riportarle, non dando quindi modo alla Corte di valutarne l'intensità e la natura, nel secondo caso si può rilevare come si sia trattato di un episodio circoscritto e limitato, peraltro la reclamante ha allegato in atti una dichiarazione della società Nova 7, i cui calciatori sarebbero stati vittima dei gesti altamente antisportivi, che nega la stessa esistenza degli avvenimenti. La sanzione irrogata, alla luce di queste considerazioni, appare eccessiva e va ricondotta entro termini più equi di cui al dispositivo, così come appare eccessiva e suscettibile di riduzione la sanzione irrogata al capitano Valenzi anche in considerazione del tenore ambiguo e non univoco della frase a lui attribuita.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 300,00, annullando la diffida del campo e riducendo la squalifica a carico del calciatore Valenzi Maverik a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 3 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

212) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SORIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DEL CANUTO STEFANO PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE RUIBAL OCAMPO FRANCO RODRIGO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 25/03/2025

(Gara: SORIANESE – W3 MACCARESE del 23/03/2025 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 347 del 4/04/2025

Con reclamo inoltrato formalmente e nei termini la società Sorianese ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che ha comminato all'allenatore Stefano Del Canuto la squalifica per cinque gare effettive ed al calciatore Ruibal Ocampo Franco Rodrigo la squalifica per due gare.

Sostiene la reclamante che i propri tesserati non avrebbero rivolto al direttore di gara ed agli avversari le espressioni ingiuriose che gli vengono attribuite e che le sanzioni sarebbero del tutto immotivate.

Va premesso che la sanzione a carico del calciatore Ruibal è al di sotto del minimo reclamabile e quindi, per tale parte, il reclamo va dichiarato inammissibile.

Per quanto attiene all'allenatore Del Canuto va detto che il comportamento antiregolamentare si è consumato in un unico contesto di breve durata e va quindi sanzionato unitariamente.

La sanzione può essere contenuta nel minimo reclamabile e quindi lievemente ridimensionata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Ruibal Ocampo Franco Rodrigo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Del Canuto Stefano a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

214) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANPOLESE 1961, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE KONE ABDOULAYE FINO AL 19/03/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 19/03/2025

(Gara: SANPOLESE 1961 – PSV ALATRI GUARCINO del 2/03/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 359 del 11/04/2025

Con reclamo inoltrato nei termini la società Sanpolese 1961 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato a carico del calciatore Kone Abdoulaye la squalifica fino al 19 marzo 2027.

Il Giudice di prime cure aveva adottato il provvedimento in seguito alle indagini effettuate sulla posizione del calciatore da cui era risultato che lo stesso, in posizione di squalifica, aveva partecipato alla gara in questione utilizzando la tessera federale intestata al calciatore Gindamba Balanda Emanuel e quindi con identità travisata.

Sostiene la reclamante che la decisione impugnata sarebbe del tutto infondata in quanto, come dichiarato dal direttore di gara anche in sede di supplemento di referto, il riconoscimento del calciatore Gindamba era avvenuto del tutto regolarmente utilizzando la tessera federale regolarmente rilasciata dalla Federazione.

Le ricostruzioni della società avversaria, basate su circostanze del tutto equivocate, quali il nome con cui gli spettatori ed i compagni di squadra chiamavano il calciatore, o le fotografie prodotte in atti, assunte non si sa in quale circostanza, non erano sostenute da elementi di prova certi ed utili a vincere quanto riferito, in modo netto e circostanziato, dal direttore di gara, in esito al riconoscimento del calciatore in questione.

Il reclamo è infondato.

Acquisiti in atti i documenti relativi al tesseramento dei due calciatori, si può ricavare che, probabilmente per un errore inizialmente del tutto casuale, alla richiesta di tessera dei due calciatori, la società Sanpolese 1961 ebbe ad apporre la stessa fotografia, relativa in modo chiarissimo al calciatore Kone, come è ricavabile dai documenti d'identità allegati alla richiesta di tesseramento stessa.

Venne quindi rilasciata la tessera intestata al calciatore Gindamba con apposta erroneamente la fotografia del Kone.

Lo stesso Gindamba, come è ricavabile dalle distinte di gara della società Sanpolese, non aveva mai giocato sino alla gara in epigrafe.

Il calciatore Kone in posizione di squalifica ha quindi giocato con la tessera intestata al Gindamba ma recante la sua fotografia e questo spiega perché il direttore di gara, pur avendo controllato due volte il tesserino, non vi aveva rilevato alcuna anomalia in quanto rilasciato sin dall'inizio con una fotografia non rispondente al titolare.

Ciò posto, va aggiunto, a conferma di quanto rilevato, che il Kone, anche in questa gara si è fatto espellere e sul comunicato ufficiale è stata pubblicata la squalifica a carico del Gindamba che ha fatto pervenire una comunicazione via mail al Comitato Regionale in cui richiedeva chiarimenti sulla squalifica ricevuta, non avendo giocato quella partita e non avendo frequentato più la società da tempo.

Il fatto, così come accertato in modo inoppugnabile, è gravissimo, sia per l'evidente antisportività, sia per la commissione di un illecito sanzionabile anche dalla giurisdizione ordinaria, sia per le implicazioni in termini assicurativi del comportamento del calciatore che era ben consapevole dell'artificio e raggirò che aveva messo in atto, in concorso con la società reclamante.

La sanzione irrogata è quindi pienamente congrua e non merita alcuna rivisitazione in termini meno afflittivi.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

228) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025
(Gara: DM 84 CERVETERI – FIDENE A.S.D. del 30/03/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti e, anzi, era da inquadrare come una semplice richiesta di chiarimenti rivolti all'arbitro in relazione al suo operato.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che, alla fine del primo tempo mentre le squadre stavano uscendo dal campo, avvicinava l'arbitro e teneva un comportamento irrispettoso nei suoi confronti

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

230) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VELINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LIPPOLI ENZO FINO AL 18/04/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI PIETRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.73 LND DEL 7/04/2025
(Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – VELINIA del 29/03/2025 – Coppa Provincia Under 19 Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Velinia;
esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31/07/2024, inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2024/2025, poiché tardivo nell'invio del preannuncio di reclamo che, come previsto, deve essere trasmesso entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione, oltre che tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto, devono essere trasmesse entro le ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31/07/2024.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

231) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MICOLI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.352 LND DEL 8/04/2025
(Gara: ATLETICO CAPRANICA – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 6/04/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 368 del 17/04/2025

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Nuova Pescia Romana 2004;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

233) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VALLEMAIO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CUCCHI ANDREA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.356 LND DEL 10/04/2025

(Gara: VALLEMAIO CALCIO – FOLGORE AMASENO del 6/04/2025 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 24/04/2025

La reclamante ha impugnato la sanzione in epigrafe rilevando la sua eccessività e deducendo che il comportamento del proprio tesserato rientrava nei limiti consentiti.

A riguardo, il referto arbitrale descrive accuratamente la condotta del sanzionato che teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

L'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e, pertanto, il reclamo risulta da rigettare.

Il Giudice Sportivo, infatti, ha correttamente valutato gli eventi e quantificato la sanzione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. secondo cui ai calciatori e ai tecnici è inflitta come sanzione minima la squalifica per 4 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Pubblicato in Roma il 2 maggio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato